

Edizione di martedì 24 Gennaio 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 24 gennaio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Lettere di intento e superamento del plafond
di Euroconference Centro Studi Tributari

CONTENZIOSO

Redditi e disponibilità all'estero, slalom tra le definizioni
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e rettifica della detrazione Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

AGEVOLAZIONI

Quando il plafond del bonus casa è autonomo dal sismabonus
di Alessandro Bonuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
di Angelo Ginex

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 24 gennaio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento del relatore i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Lettere di intento e superamento del plafond

di Euroconference Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

PROBLEMATICHE IVA NELLE PRINCIPALI OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Domanda

Nel corso dell'anno 2021, Alfa Srl emette una dichiarazione d'intento a un proprio fornitore di beni mobili. Sempre nel corso del 2021, il fornitore emette più fatture di vendita superando il limite indicato nella dichiarazione d'intento. Pertanto, tutte le fatture sono state emesse in esenzione Iva e come tali sono state registrate nella contabilità di Alfa Srl. Solamente nel corso del mese di luglio dell'anno 2022 ci si accorge dell'errore e si vorrebbe procedere come segue:

1. Il fornitore emette fattura integrativa, ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, per l'ammontare dell'imposta non esposta nelle fatture originarie;
2. Alfa Srl pagherebbe al fornitore l'ammontare dell'imposta corrispondente e, ai fini della sua detrazione, procederebbe attraverso una dichiarazione Iva integrativa relativa all'anno solare 2021;
3. Alfa Srl procederebbe a versare, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione ridotta a 1/7 a fronte della mancata regolarizzazione delle fatture irregolari registrate nell'anno 2021..

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



CONTENZIOSO

Redditi e disponibilità all'estero, slalom tra le definizioni

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365

OneDay Master

NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Per i contribuenti che hanno commesso **violazioni in materia di monitoraggio fiscale**, hanno omesso, anche parzialmente, il **pagamento dell'IVIE o dell'IVAFE** o ancora hanno omesso, anche parzialmente, la **dichiarazione dei redditi percepiti all'estero**, le nuove definizioni previste dal legislatore rappresentano una sorta di **labirinto**, dovendo districarsi nelle varie previsioni ivi stabilite, che a volte consentono ed altre no la possibilità di fruire delle maggiori riduzioni. Essendo peraltro necessario anche distinguere le situazioni in cui è possibile fruire del **ravvedimento**, da quelle in cui nel frattempo è intervenuto il **controllo** del fisco, con relativa lite potenziale o pendente.

Procedendo con ordine, **non vi sono problemi** nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto o stia ricevendo in riferimento agli anni 2019, 2020, 2021, degli **avvisi bonari** contenenti l'esito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ([articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#)).

I [commi da 153 a 159](#) della manovra per il 2023 non contengono impedimenti e dunque è possibile avere la riduzione delle sanzioni nella misura del 3%.

È opportuno ricordare, comunque, che simili esiti **non potranno mai riguardare le violazioni afferenti il monitoraggio fiscale**.

Le previsioni dei [commi da 166 a 173](#), invece, recano **l'esplicito divieto (comma 170)** di applicazione delle disposizioni riguardanti la definizione delle violazioni di natura formale per l'emersione delle disponibilità estere ed al riguardo appare opportuno richiamare quanto fu in maniera chiara sottolineato dalla [circolare AdE 11/E/2019](#), secondo cui l'identica regolarizzazione allora prevista **non era estendibile alle violazioni in materia di quadro RW, IVIE e IVAFE**.

I [commi da 174](#) in poi gestiscono il c.d. **ravvedimento speciale**, che in estrema sintesi prevede la riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili nella misura di 1/18, oltre alla possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti.

In linea generale, il **ravvedimento speciale** è senza dubbio conveniente rispetto al **ravvedimento ordinario**, ma proprio nel caso di violazioni afferenti il “mondo estero” diviene indispensabile “fare i conti” con entrambi gli istituti.

Il legislatore, infatti, al [comma 176](#) ha inteso riprodurre, in maniera speculare, il citato comma 170 con l'esito evidente che anche il ravvedimento speciale **non è estendibile alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale e pagamento delle relative patrimoniali**.

Tale assetto non è di poco conto, **soprattutto se si considerano le numerose lettere di compliance che nel frattempo sono giunte o stanno giungendo ai contribuenti** in ordine alle presunte disponibilità all'estero.

Tali contribuenti, come è ovvio, stanno valutando anche la possibilità di **ravvedere** e anticipare in tal modo gli esiti dei controlli del fisco, che soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle **sanzioni** sul monitoraggio fiscale potrebbero essere molto dolorose.

Alla luce di quanto evidenziato, si delinea il seguente scenario. In primo luogo il contribuente deve verificare la possibilità di applicare l'istituto del ravvedimento, che si ricorda **richiede come condizione imprescindibile l'avvenuta corretta presentazione della dichiarazione originaria** (nel caso del monitoraggio fiscale, è ritenuta **ravvedibile anche la fattispecie della sola presentazione del modello 730**).

Dopo di che è necessario soffermarsi sul tenore letterale del richiamato [comma 176](#), secondo cui: **“La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”**.

Non sembra che la norma faccia riferimento ai **redditi percepiti all'estero**, residuando sul punto un solo dubbio: cosa accade se i redditi sono **strettamente collegati alle attività finanziarie e patrimoniali all'estero finora mai dichiarate**.

Invero sembra di potersi affermare che l'obiettivo del legislatore sia quello di impedire l'agevolazione in riferimento all'**emersione dei patrimoni e dunque in ordine alle violazioni del monitoraggio (mancata compilazione del quadro RW) e alle relative patrimoniali**.

Stando in tal modo le cose, sul piano del **ravvedimento** si procede differenziando quello dei redditi da quello del monitoraggio e delle patrimoniali:

- per quanto concerne i redditi, **il ravvedimento speciale appare possibile** e pertanto si applica la riduzione della sanzione nella misura di 1/18, dovendo però ricordare che il primo step da effettuare è **l'esatta individuazione della sanzione**, in quanto le omissioni relative ai redditi esteri sono sanzionate, nel caso di infedele dichiarazione, ordinariamente con la **sanzione minima del 120%**, ma nel caso di **paesi black list** anche con la sanzione raddoppiata (sempre nella misura minima), del 180%. Si ripete, ad ogni buon conto, che appare necessario attendere la **conferma dell'amministrazione**

finanziaria circa la possibilità di utilizzare il ravvedimento speciale in riferimento ai redditi strettamente collegati alle attività e ai patrimoni mai prima dichiarati (si pensi ai redditi di capitale, alle locazioni, o ad eventuali plusvalenze sui titoli esteri);

- in riferimento al **monitoraggio fiscale e alle patrimoniali IVIE e IVAFE, residua il ravvedimento ordinario**, avendo pertanto le riduzioni da 1/5 (in caso di PVC), ad 1/8 (difficilmente si è nelle casistiche di riduzione ad 1/9 e ad 1/10), in funzione del ritardo temporale del ravvedimento. Sul punto, peraltro, è bene rammentare che relativamente all'IVIE e all'IVAFE **nelle ipotesi di infedele dichiarazione si applica la sanzione ordinaria del 90%**, non considerandosi violazioni che risentono delle maggiorazioni previste per i redditi esteri.

Vi sono poi i [commi da 179](#) a seguire che riguardano la **definizione degli atti di accertamento ancora impugnabili, delle procedure di adesione o della fase prodromica dell'invito al contraddittorio**, laddove è prevista la possibilità di ridurre le sanzioni ad 1/18.

Ebbene al riguardo, alla luce del tenore letterale delle disposizioni, per quanto concerne le disponibilità all'estero emerge un quadro alquanto particolare, posto che:

- gli eventuali atti di accertamento o le eventuali adesioni che attengono al recupero dei redditi esteri o anche al recupero delle patrimoniali, **sono senza dubbio definibili con le sanzioni ridotte ad 1/18**;
- gli atti di irrogazione sanzioni, con cui solitamente l'amministrazione finanziaria contesta il non avvenuto (anche parzialmente) monitoraggio fiscale, **non rientrano nella previsione normativa**. Questo significa che gli atti in questione non impugnati al 31 dicembre 2022, ovvero ricevuti in questi giorni in quanto non è stato esperito il ravvedimento, devono solo seguire il tradizionale iter, che consiste alternativamente (nel qual caso le sanzioni restano piene), con riduzione delle sanzioni ad 1/3 ovvero nella produzione di che possono essere vagliate dalla stessa Agenzia delle Entrate (se le **memorie sono accolte**, soccorre l'annullamento dell'atto di irrogazione ovvero la relativa rideterminazione, nel qual caso le sanzioni sono ancora riducibili ad 1/3 in caso di **acquiescenza**; di contro, se le **memorie non sono accolte**, rimane **valido l'atto di irrogazione sanzioni** originario che però non può essere più definito con le sanzioni ridotte ad 1/3, potendo il contribuente o pagare per intero, ovvero impugnare).

Diverse invece sono le conclusioni che riguardano le **eventuali liti pendenti** (commi da 186 a 205), dove non vi sono esclusioni di sorta.

Gli avvisi di accertamento ai fini reddituali o delle patrimoniali **si definiscono**, in funzione del grado del contenzioso e degli eventuali esiti, **senza pagamento di interessi e sanzioni** (pagamento intero delle imposte con ricorso ancora non a ruolo ovvero in caso di esito negativo nell'ultimo giudicato esistente al 31 dicembre 2022, oppure pagamento del 90% in caso di ricorso iscritto a ruolo o ancora pagamento in termini percentuali, pari al 40% in caso di esito positivo in primo grado o al 15% se è sopraggiunto il secondo grado, sempre al 31

dicembre 2022; negli esiti parziali le percentuali di cui in precedenza si applicano agli ammontari decisi positivamente, mentre si pagano per intero gli importi riferiti alla parte di contenzioso perso; infine, in presenza di due giudicati positivi e pendenza della lite in Cassazione, è possibile definire pagando il 5% delle imposte accertate).

Per gli **atti di irrogazione sanzioni che afferiscono il quadro RW** – monitoraggio fiscale, invece, la definizione della lite si ottiene pagando il 40% delle sanzioni irrogate ovvero, in caso di esito positivo nel giudizio intervenuto al 31 dicembre 2022, pagando il 15%.

Al riguardo però **si suggerisce di osservare il particolare incrocio che può scattare con la rottamazione dei ruoli**, dove è noto che le sanzioni sono eliminate.

Si pensi al caso di due atti di irrogazione sanzioni per il quadro RW entrambi pendenti in Cassazione, il primo vinto dal contribuente ed il secondo perso, con magari 100 mila euro di sanzioni contestate in ciascun atto. Ebbene per il contenzioso vinto il contribuente di sicuro non ha ruoli (o comunque sono subentrati gli sgravi) e dunque **per la definizione non ha alternative alla chiusura della lite pendente**, dovendo pagare il 15%; di contro, per quello perso, poiché potrebbero sussistere le iscrizioni a ruolo dell'intero ammontare delle sanzioni contestate, laddove si rientri nella rottamazione si avrà, paradossalmente, un effetto “positivo” perché tutte le sanzioni saranno eliminate.

Detto della rottamazione dei ruoli, residua la **conciliazione agevolata**, che conduce alla “solita” riduzione delle sanzioni nella misura di 1/18.

In merito dovranno attendersi i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, ma la locuzione usata nel comma 206 secondo cui la conciliazione riguarda gli “atti impositivi” lascia intendere, presumibilmente, che **gli atti di irrogazione sanzioni riguardanti il monitoraggio non potranno risentire di tale possibilità**.

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata e rettifica della detrazione Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

L'**assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci**, riproposta dalla Legge di Bilancio 2023 ([articolo 1, comma 100 e seguenti, L. 197/2022](#)), **non contiene alcuno “sconto” sull’Iva** eventualmente dovuta sull’uscita del bene (immobile) dal patrimonio della società (a causa dei noti vincoli comunitari).

Uno degli aspetti da tenere in considerazione per calcolare il “costo” dell’operazione è quello riguardante l’eventuale **rettifica della detrazione** che si rende necessaria a seguito dell’**assegnazione o cessione del bene immobile al socio**.

Partendo dal presupposto dell’**avvenuta detrazione dell’Iva** all’atto dell’acquisto del bene immobile da parte della società (o sulla sua costruzione), per **non incidere sul soggetto assegnatario dell’immobile** (che nella maggior parte dei casi è una persona fisica) si tenderà, laddove possibile, ad assegnare il bene in **regime di esenzione Iva** (regime **naturale** se l’immobile è assegnato dall’impresa che non ha costruito o ristrutturato il bene, o anche se l’assegnazione avviene dall’impresa che lo ha costruito o ristrutturato decorsi oltre cinque anni dall’ultimazione dei lavori).

Le variabili da prendere in considerazione sono più di una, la prima delle quali attiene alla **definizione di bene ammortizzabile** che, secondo quanto stabilito dall’[articolo 19-bis2, comma 8, D.P.R. 633/1972](#), comprende **ai fini della rettifica della detrazione tutti gli immobili**, a prescindere dall’iscrizione contabile (merce, patrimonio o bene ammortizzabile).

Il secondo aspetto riguarda il **periodo di possesso intercorso tra l’acquisto** (o l’ultimazione della costruzione) **dell’immobile e l’assegnazione o cessione al socio**.

La **rettifica della detrazione**, secondo lo stesso [comma 8 dell’articolo 19-bis2](#), è dovuta solo se il predetto periodo è **inferiore a dieci anni** (l’anno di acquisto ed i nove successivi).

Pertanto, tenendo conto che l’assegnazione o la cessione agevolata devono avvenire entro il

prossimo 30 settembre 2023, per tutti gli immobili acquistati (o con lavori di costruzione ultimati) prima del 1° gennaio 2014 **non si rende mai dovuta la rettifica della detrazione per avvenuta scadenza del periodo decennale di osservazione** (periodo di osservazione stabilito dall'[articolo 19-bis2, comma 8, D.P.R. 633/1972](#).

In questi casi l'assegnazione o la cessione esente da imposta è quindi **conveniente** perché **non comporta alcun obbligo di restituzione** di una parte dell'imposta detratta in origine.

Al contrario, sulle assegnazioni e cessioni agevolate esenti di **beni immobili acquisiti con Iva detratta a partire dal 1° gennaio 2014** è dovuta la rettifica della detrazione.

La misura della rettifica dipende da **due fattori: il numero di anni mancanti al compimento del decennio e la tipologia di rettifica della detrazione** (specifica o da pro-rata).

In merito al primo aspetto, l'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#) richiede, nel caso di cessione del bene (o assegnazione) esente, la **rettifica della detrazione** in unica soluzione in misura pari ai decimi di Iva corrispondenti agli anni mancanti al compimento del decennio.

Tuttavia, la rettifica coinvolge l'intero importo dei predetti decimi solo se l'assegnazione o la cessione esente al socio costituisce un'operazione esente e non rientra nell'ambito di un'attività esente.

In altre parole, **è necessario distinguere tra:**

- **operazioni esenti** che non incidono sulla determinazione del pro-rata di cui all'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#) (ad esempio la cessione di un bene immobile ammortizzabile), nel qual caso la **rettifica della detrazione è effettuata per l'intero importo dell'Iva** corrispondente ai decimi mancanti al compimento del decennio;
- **operazioni esenti che avvengono nell'ambito di un'attività esente**, nel qual caso la rettifica della detrazione, a norma dell'[articolo 19-bis2, comma 4 e 6, D.P.R. 633/1972](#), riguarda i **decimi di Iva mancanti al compimento del decennio** ma deve essere calcolata sulla differenza tra il pro-rata originario (quello dell'anno in cui è avvenuto l'acquisto) ed il pro-rata dell'anno in cui avviene l'assegnazione o la cessione esente (anno 2023). In tal modo l'effetto negativo della rettifica della detrazione è **"mitigato"** ma nel contempo si deve tener conto dell'impatto negativo del pro-rata sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti dell'anno 2023 in cui avviene l'assegnazione.

AGEVOLAZIONI

Quando il plafond del bonus casa è autonomo dal sismabonus

di Alessandro Bonuzzi

OneDay Master

DISCIPLINA SUPERBONUS ALLA LUCE DEL DECRETO AIUTI-QUATER: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

Il **bonus casa** e il **sismabonus**, in tutte le sue molteplici “misure” compresa quella del **110%**, sono legati da un **rappporto** molto stretto, tantoché la prassi ha chiarito più volte che la detrazione per interventi antisismici rappresenta una sorta di **spin-off** del bonus ristrutturazioni, siccome la **fonte normativa** è la **medesima** per entrambe le fattispecie agevolative.

In tal senso l’Agenzia delle entrate con la [**risoluzione 60/E/2020**](#) ha avuto modo di chiarire che “*per effetto del rinvio* contenuto nell’articolo 16 D.L. 63/2013 all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis, del Tuir che deve intendersi quale norma di riferimento generale”.

In altri termini, quindi, l’[**articolo 16-bis Tuir**](#), recante le previsioni del bonus casa, deve essere considerato la **norma di riferimento** anche per le detrazioni fiscali relative agli interventi antisismici, atteso che l’articolo 16 D.L. 63/2013, recante le previsioni del sismabonus, ne fa **esplicito rimando**.

Per effetto della **derivazione** della disciplina del sismabonus dall’[**articolo 16-bis Tuir**](#), la [**risoluzione 60/E/2020**](#) ha altresì precisato che “*gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili*”.

Pertanto, è opinione dell’Agenzia delle entrate, che laddove su un fabbricato venga eseguito un intervento agevolabile ai fini del **bonus casa** e un intervento agevolabile ai fini del **sismabonus**, il **limite di spesa** di 96.000 euro per unità immobiliare debba considerarsi **unico**.

L’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria è **ragionevole**, tuttavia, la questione merita di essere **approfondita**.

L’[**articolo 16-bis Tuir**](#) distingue tra interventi agevolabili:

- su parti comuni di un edificio condominiale ex [articolo 16-bis, comma 1, lettera a\), Tuir](#)
e
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze ex [articolo 16-bis, comma 1, lettera b\), Tuir.](#)

Il limite di spesa di 96.000 euro va inteso **autonomo per queste 2 categorie** di lavori.

Ne deriva che laddove venga eseguito un **intervento sulle parti comuni di un condominio** e un **intervento su una singola unità immobiliare del condominio medesimo**, entrambi agevolabili ai fini del bonus casa, il **limite di spesa va considerato distintamente per ciascuna tipologia di intervento**.

Tale principio è stato riconosciuto anche dall'Agenzia delle entrate, la quale, riferendosi alla detrazione ex [articolo 16-bis Tuir](#), nella [circolare 7/E/2018](#) ha affermato che “*Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntivamente per ciascun intervento*”.

Tenuto che il bonus casa e il sismabonus sono riconducibili allo stesso “**ceppo**” normativo, **questo chiarimento non può che valere anche per gli interventi antisismici**.

Pertanto, in virtù dell'**autonomia** tra interventi condominiali e interventi sulle singole abitazioni ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile, si deve ritenere che:

- **il limite di spesa per i lavori antisismici effettuati sulle parti comuni**, pari a 96.000 euro moltiplicati per il numero di unità, è **unico (quindi, in concorrenza) solo rispetto al limite del bonus casa previsto per le parti comuni**;
- allorché l'intervento agevolabile ai fini del bonus casa riguardi anche le **singole unità immobiliari residenziali dell'edificio condominiale**, il **limite di spesa del bonus casa maturato per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari** deve considerarsi **autonomo rispetto al limite di spesa dell'intervento antisismico sulle parti comuni del condominio**.

In altri termini, il **limite di spesa di 96.000 euro** per unità immobiliare del **sismabonus** relativo alle **parti comuni** di un condominio deve considerarsi **autonomo** rispetto al limite di spesa di 96.000 euro per abitazione del **bonus casa riferito alle singole unità immobiliari**.

Un'**esplicita presa di posizione** da parte dell'Agenzia delle entrate in tal senso sarebbe **auspicabile**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

[Scopri di più >](#)

La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto **molteplici misure** di sostegno in favore dei contribuenti.

Tra le diverse misure fiscali essa contempla la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione**, nonché la **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione**.

Più precisamente l'[articolo 1, comma 180, L. 197/2022](#) ha previsto che gli **avvisi di accertamento** e gli **avvisi di rettifica e liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in **acquiescenza** ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#), entro il termine per la proposizione del ricorso, con la **riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate**.

Al successivo [comma 181](#) è altresì stabilito che la medesima definizione in **acquiescenza** trova applicazione anche agli **atti di recupero** non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle **sanzioni nella misura di un diciottesimo** di quelle irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Sia nel caso degli **avvisi di accertamento** e degli **avvisi di rettifica e liquidazione**, sia con riferimento agli **atti di recupero**, è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute.

Infatti l'[articolo 1, comma 182, L. 197/2022](#) ha previsto che le **somme dovute** possono essere versate anche **ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo** entro

l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Da ultimo la novella ha **escluso** in tutte le ipotesi sopra indicate la **compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Per quanto concerne poi i **procedimenti di accertamento con adesione** di cui al **D.Lgs. 218/1997**, la **Legge di Bilancio 2023** ha previsto la possibilità di procedere alla **definizione agevolata degli atti**.

In particolare l'[articolo 1, comma 179, L. 197/2022](#) ha previsto che nel caso dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli **accertamenti con adesione** relativi a **processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023**, nonché relativi ad **avvisi di accertamento** e ad **avvisi di rettifica e liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, le **sanzioni** di cui al **comma 5 dell'articolo 2** e al [comma 3 dell'articolo 3 D.Lgs. 218/1997](#) si applicano **nella misura di un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge.

La **Legge di Bilancio 2023** ha altresì precisato che la possibilità di **definizione agevolata** sopra indicata, trova applicazione anche agli **atti di accertamento con adesione** relativi agli **inviti obbligatori** di cui all'[articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997](#), notificati entro il 31 marzo 2023.

Anche in questo caso è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute in virtù del richiamo contenuto nell'[articolo 1, comma 182, L. 197/2022](#), ove è stabilito che le **somme dovute** possono essere versate anche **ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Parimenti è **esclusa la compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Inoltre la novella ha espressamente stabilito che sono **esclusi** dalle definizioni sopra esaminate gli **atti** emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'[articolo 5-quater D.L. 167/1990](#).

Da ultimo, pur collocandosi in una fase antecedente a quella sopra trattata, merita un cenno il **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie** di cui all'[articolo 1, comma 174, L. 197/2022](#).

La disposizione citata ha stabilito che, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le **violazioni diverse** da quelle risultanti dalla **liquidazione automatica** e dalle **irregolarità formali**, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate spontaneamente con il **pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili** previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Anche in questo caso è previsto il versamento delle **somme dovute** possa essere effettuato in **otto rate trimestrali di pari importo** con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Tale regolarizzazione è consentita a condizione che le **violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con **atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni**, comprese le **comunicazioni** di cui all'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#).

La regolarizzazione è **esclusa** per l'**emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.

Da ultimo restano **validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023** e non si dà luogo a rimborso.